

Trento, 13 dicembre 2024

Egregio Sig.
Luca Bissoli
Via Centro, 46
37124 Verona (VR)
C.F. BSSLCU02B19L781X

Oggetto: contratto di apprendistato professionalizzante e part time ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 81/2015.

In relazione alle intese intercorse, abbiamo il piacere di confermarLe l'assunzione alle dipendenze della nostra Società SEAC S.p.A. a decorrere dal 20 gennaio 2025 con contratto di apprendistato professionalizzante e part time per il conseguimento della qualificazione di developer (codice ISTAT 3.1.2.1.0.0).

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 152/1997 riportiamo in dettaglio:

Normativa applicata

Al rapporto di lavoro sarà applicato il CCNL Terziario Confcommercio, a cui viene fatto rinvio.

Il rinvio sopra operato deve intendersi di natura formale e non recettizio, quindi resta inteso che qualsiasi modifica fosse apportata alla contrattazione collettiva nazionale e aziendale vigente essa troverà automatica applicazione al presente rapporto di lavoro anche in deroga alle condizioni sopra indicate e ciò anche ove fosse di peggior favore per il Lavoratore, fatti salvi i soli diritti quesiti.

Il contratto collettivo applicato e il Regolamento Aziendale sono disponibili per la consultazione in P:\COMPLIANCE_SEAC.

Durata della formazione: il periodo formativo dell'apprendistato ha una durata di 36 mesi e termina pertanto il 19/01/2028. Alla scadenza le parti potranno liberamente recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto del preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Il termine del periodo di apprendistato e di formazione sarà prorogato nel caso di assenze per malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi.

La durata complessiva della formazione professionalizzante sarà effettuata con le modalità e con le tempistiche indicate nel piano formativo individuale allegato, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il tutor per l'apprendistato è il Sig. Andrea Maccabelli.



Periodo di prova: viene stabilito un periodo di prova di n. 60 giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

Inquadramento

La qualificazione professionale da conseguire è quella di **developer**, con inquadramento finale al 3° livello del CCNL settore Terziario: distribuzione e servizi (Terziario Confcommercio). Come previsto dal citato CCNL, Lei sarà inquadrato per i primi 18 mesi di durata del contratto di apprendistato al 5° livello del CCNL Terziario Confcommercio al quale *"appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche"*.

Per i successivi 18 mesi al 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio al quale *"appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite"* con la qualifica di apprendista impiegato.

Mansioni

Al Lavoratore è assegnata la mansione **developer jr.** (codice ISTAT 3.1.2.1.0.0). In relazione alla qualificazione che Lei dovrà conseguire Le verranno assegnate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni:

- attività di scrittura e debugging del codice, partecipazione alla progettazione e sviluppo di nuove funzionalità seguendo le specifiche fornite dal responsabile del progetto, affiancato dal tutor o dai sviluppatori più esperti;
- revisione del codice,
- partecipazione a tavoli tecnici di confronto nei quali si individuano soluzioni per definire un design specifico del prodotto trattato;
- realizzazione moduli sia di BackEnd, sia di FrontEnd per soluzioni WEB e WindowsForm.

Resta inteso che le attività sopra menzionate hanno carattere meramente descrittivo e non esaustivo.

Per specifiche esigenze organizzative aziendali, ovvero nelle ulteriori ipotesi previste dalle Legge, Lei potrà essere assegnato a mansioni diverse, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2103 del Cod. Civ. e dalla vigente contrattazione collettiva.

Luogo di lavoro

Il rapporto di lavoro si conferma costituito presso la sede della società Seac S.p.A., in Trento, in via Solteri, 74. Resta inteso che l'attività lavorativa potrà essere svolta temporaneamente anche presso le altre sedi della Società e nello specifico presso gli uffici di Milano o Roma. Tuttavia, qualora ricorrano comprovate esigenze tecnico, organizzative, produttive, l'Azienda può disporre il trasferimento del Lavoratore presso altra sede, previo congruo preavviso e attraverso una comunicazione scritta, nonché secondo quanto dettato in particolare dal CCNL applicato.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro sarà pari a 20 ore settimanali distribuite su 5 giornate di lavoro, dal lunedì al venerdì, come previsto dalla vigente contrattazione collettiva e come di seguito indicato:

	Dalle	Alle	Dalle	Alle
Lunedì	08.30	12:30	--	--
Martedì	08.30	12:30	--	--
Mercoledì	08.30	12:30	--	--
Giovedì	08.30	12:30	--	--
Venerdì	08.30	12:30	--	--
Sabato	--	--	--	--
Domenica	riposo			

Con riferimento alla collocazione dell'orario giornaliero, potrà avvalersi della flessibilità adottata in azienda, (quest'ultima rimane valida salvo diverse disposizioni aziendali), compatibilmente al Suo orario previsto in ciascuna giornata, come di seguito indicato:

Giorni	Ore giornaliera	Mattino			Pausa (durata minima di 1 ora)	Pomeriggio		
		Fasce di flessibilità mattina	Fascia di presenza obbligatoria	Fasce di flessibilità mattina		Fasce di flessibilità pomeriggio	Fascia di presenza obbligatoria	Fasce di flessibilità pomeriggio
Lunedì	4	8.00- 9.00	9.00 – 12.30	12.30 – 13.00				
Martedì	4	8.00- 9.00	9.00 – 12.30	12.30 – 13.00				
Mercoledì	4	8.00- 9.00	9.00 – 12.30	12.30 – 13.00				
Giovedì	4	8.00- 9.00	9.00 – 12.30	12.30 – 13.00				
Venerdì	4	8.00- 9.00	9.00 – 12.30	12.30 – 13.00				
Totale	20							

Resta inteso che l'orario aziendale potrà essere modificato per esigenze organizzative.

Ferie, permessi e congedi

Per quanto attiene alla durata, modalità di determinazione e di fruizione delle ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il Lavoratore si rinvia alle previsioni del CCNL applicato.

Il Lavoratore ha diritto ai seguenti congedi retribuiti previsti a livello legislativo.

Congedo per l'assistenza di portatori di handicap grave	Art. 42, D.Lgs. n. 151/2001
Congedo per cure per gli invalidi e cure oncologiche	Art. 7, D.Lgs. n. 119/2011
Congedo per donne vittime di violenza di genere	Art. 24, D.Lgs. n. 80/2015
Congedo per richiamo alle armi	L. n. 653/1940; D.Lgs. n. 66/2010
Congedo matrimoniale	R.D.L. n. 1334/1937
Congedo di paternità obbligatorio	Art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001
Congedo di paternità "alternativo"	Art. 28, D.Lgs. n. 151/2001

Congedo parentale	Art. 32, D.Lgs. n. 151/2001
-------------------	-----------------------------

Trattamento economico

- per i primi 18 mesi verrà inquadrata al 5° livello per un totale lordo mensile pari ad € 1.607,04 (milleseicentosette/04) corrisposto per 14 mensilità e un totale lordo annuo pari ad € 22.498,56 (ventiduemilaquattrocentonovantotto/56) e risulta secondo la contrattazione vigente, così composta:

Paga Base	Euro	1.077,35
Contingenza	Euro	521,94
Elemento III	Euro	7,75

- per i successivi 18 mesi verrà inquadrata al 4° livello per un totale lordo mensile pari ad € 1.724,43 (millesettecentoventiquattro/43) corrisposto per 14 mensilità e un totale lordo annuo pari ad € 24.142,02 (ventiquattromilacentotrentadue/02) e risulta secondo la contrattazione vigente, così composta:

Paga Base	Euro	1.192,46
Contingenza	Euro	524,22
Elemento III	Euro	7,75

In caso di conferma in servizio al termine del percorso di formazione in apprendistato, con il conseguimento della qualificazione di full stack developer, il trattamento economico a Lei spettante sarà quello previsto dal citato CCNL per il 3° livello di inquadramento, attualmente pari ad € 1.914,43 lordi mensili (millenovecentoquattordici/43), per un totale annuo lordo pari ad € 26.802,02 (ventiseimilaottocentodue/02) e risulta secondo la contrattazione vigente, così composta:

Paga Base	Euro	1.378,78
Contingenza	Euro	527,90
Elemento III	Euro	7,75

La Sua prestazione lavorativa, secondo quanto consentito dalla normativa legale vigente, sarà quantitativamente ridotta rispetto a quella prevista, per il lavoro a tempo pieno, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto. In conseguenza di ciò Le verrà corrisposto il trattamento retributivo risultante dal riproporzionamento al ridotto orario lavorativo del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro della categoria ed eventuali elementi retributivi aggiuntivi, che nel Suo caso è pari al 50,00% del trattamento dovuto per la prestazione a tempo pieno. La retribuzione sarà corrisposta per 14 mensilità. Resta inteso che il riproporzionamento viene effettuato su tutti gli Istituti retributivi, sia diretti che indiretti, nonché i differiti.

Rimborso spese

Per quanto attiene le spese sostenute in relazione ad eventuali viaggi correlati all'espletamento delle proprie funzioni, resta inteso che le medesime verranno rimborsate dalla "Società". Il diritto al rimborso, in ogni caso, soggiace all'onere

per il dipendente di esibire idonei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute secondo le regole e la policy aziendale;

Riservatezza e obbligo di fedeltà

Con la stipulazione del presente contratto Lei si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati, informazioni e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Lei si impegna ad utilizzare tali dati, informazioni e notizie nei limiti dello scopo per cui sono conferiti e a non riferirne il contenuto a terzi, neppure indirettamente o parzialmente, senza espressa autorizzazione aziendale. Le è fatto divieto di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, sia durante il rapporto di lavoro, sia successivamente.

A titolo esemplificativo, devono intendersi segrete, riservate e confidenziali, anche ai sensi dell'art. 98 d.lgs. 30/2005, tutte le informazioni, comunque apprese per effetto del rapporto di lavoro, aventi ad oggetto prodotti, procedimenti, brevetti, nomi commerciali, progetti di ricerca e sviluppo, strutture e politiche organizzative dell'azienda e/o di soggetti partner, strategie commerciali, rapporti contrattuali, di collaborazione e/o partnership con soggetti terzi, nonché tutte le notizie e le cognizioni, anche emerse in sede precontrattuale o di trattativa con soggetti esterni alla società, non generalmente note o facilmente accessibili da terzi, aventi valore economico e costituenti parte del patrimonio aziendale proprio in ragione della loro segretezza. Il divieto assoluto di uso e diffusione dei dati riservati troverà applicazione anche oltre la conclusione del rapporto di lavoro con Seac S.p.A., estendendosi sino al momento in cui le informazioni in questione perderanno la loro natura riservata, in quanto divenute conoscibili alla generalità degli operatori del settore o rese pubbliche da parte dei soggetti che su di esse esercitano il legittimo controllo.

Durante il rapporto di lavoro è inoltre fatto espresso divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c.;

Enti e istituti previdenziali e assicurativi

Il Lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). I contributi dovuti dall'una e dall'altra parte sono determinati a norma della legislazione italiana vigente e commisurati alla retribuzione imponibile. Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto/a presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Per quanto attiene agli Enti e agli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale si rinvia altresì alle previsioni del CCNL applicato.

Formazione

Il Lavoratore avrà diritto a ricevere l'attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Le modalità di erogazione della formazione saranno oggetto di specifica comunicazione restando fermo che il Lavoratore non

potrà, senza giustificato motivo, sottrarsi allo svolgimento dell'attività formativa. La partecipazione all'attività formativa sopra indicata è da considerarsi orario di lavoro e sarà, di norma, svolta durante l'orario di lavoro stesso.

Interruzione del rapporto di lavoro

Durante il periodo di apprendistato, il Datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento per giusta causa o giustificato motivo. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata dal Datore di lavoro con atto avente forma scritta in cui dovranno essere contestualmente indicati i motivi del licenziamento. Il Lavoratore/La Lavoratrice comunica le proprie dimissioni mediante la trasmissione del modulo telematico di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Per quanto attiene ai termini del preavviso in caso di recesso si rinvia alle previsioni del CCNL applicato.

Al termine del periodo di apprendistato, come previsto dall'art. 42, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Registrazioni obbligatorie: si dà atto che con l'assunzione Lei verrà iscritto nel Libro Unico del Lavoro, tenuto ai sensi della L. n. 133/2008;

Sicurezza: l'azienda dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 /2008 (TU sicurezza) e successive modificazioni. Lei si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni, anche utilizzando eventuali dispositivi di protezione messi a disposizione dal datore di lavoro e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Clausola finale

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto il rapporto di lavoro si intende regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva vigenti, nonché dalle norme di legge in materia di lavoro e previdenza ad esso applicabili e dal Regolamento Aziendale adottato dalla Società.


Per ogni controversia derivante dal rapporto di lavoro le parti convengono nell'individuazione del foro competente di Trento.

Qualora Lei sia d'accordo con le condizioni di cui sopra, voglia restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta e piena accettazione. Il presente contratto è composto da nr. 6 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore Generale

Franco Cova



Luogo, data e firma per ricevuta e accettazione del dipendente

_____ lì _____ Luca Bissoli _____